

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
599/2017/R/EEL

ISTRUZIONI AL GME PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE PER I PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE INCLUSI NEL PROCESSO DI COUPLING DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA E NEL PROCESSO DI COUPLING DEL MERCATO INTRADAY, PRESENTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel recante "Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (ERF) "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016 con cui si è istituita su base volontaria una piattaforma ove i rappresentanti di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i "termini e condizioni o le metodologie" secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento CACM;
- il documento "*All NEMOs' proposals concerning products that can be taken into account in the single day-ahead coupling* (di seguito: "SDAC") *in accordance with*

Article 40 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management” (di seguito: “proposta per i prodotti nel SDAC”) inviato all’Autorità da GME in data 14 febbraio 2017 (prot. Autorità 7188 del 22 febbraio 2017);

- il documento “*All NEMOs’ proposals concerning products that can be taken into account in the single intraday coupling* (di seguito: “SIDC”) *in accordance with Article 40 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management* “ (di seguito: “proposta per i prodotti nel SIDC”) inviati all’Autorità da GME in data 14 febbraio 2017 (prot. Autorità 7188 del 22 febbraio 2017);
- il documento ERF “*Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All NEMOs’ proposals concerning products that can be taken into account in the single day-ahead coupling in accordance with Article 40 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” (di seguito: “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC”) discusso alla riunione del 13 ERF del 18 luglio 2017;
- il documento ERF “*Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All NEMOs’ proposals concerning products that can be taken into account in the single intraday coupling in accordance with Article 40 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” (di seguito: “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC”) discusso alla riunione del 13 ERF del 18 luglio 2017;
- il documento ERF “*ERF electronic procedure on the proposals agreed at the last ERF*” del 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017);
- la lettera del presidente di ERF (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017) inviata ad ACER, alla Commissione europea e a tutti i NEMO designati con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC e si inoltra il documento richiesta di emendamento alla proposta per i prodotti nel SDAC;
- la lettera del presidente di ERF (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017) inviata ad ACER, alla Commissione europea e a tutti i NEMO designati con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC e si inoltra il documento richiesta di emendamento alla proposta per i prodotti nel SIDC.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 40(1) del Regolamento CACM prevede che entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i NEMO forniscano una proposta per i prodotti che possono essere presi in considerazione nel processo di *coupling* del mercato del giorno prima;

- l'art. 40(2) del Regolamento CACM prevede che l'algoritmo di *price coupling* sia in grado di gestire prodotti riferiti ad uno o più periodi rilevanti, senza riferimento alla durata del periodo rilevante;
- l'art. 53(1) del Regolamento CACM prevede che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, tutti i NEMO forniscano una proposta per i prodotti che possono essere presi in considerazione nel processo di *coupling* del mercato infragiornaliero (*intraday*);
- l'art. 53(3) del Regolamento CACM prevede che l'algoritmo di *coupling intraday* sia in grado di gestire prodotti riferiti ad uno o più periodi rilevanti, senza riferimento alla durata del periodo rilevante;
- l'articolo 9(6) lettera h) del Regolamento CACM, prevede che la proposta per i prodotti nel SDAC e la proposta per i prodotti nel SIDC siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione secondo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 9;
- ai sensi del medesimo articolo del regolamento CACM tutti i NEMO hanno predisposto e inviato a tutti i regolatori europei la proposta per i prodotti nel SDAC. Tale documento contiene, come previsto dall'articolo 9(9) del Regolamento CACM, un cronoprogramma per l'implementazione e una valutazione degli impatti sugli obiettivi di cui all'articolo 3 del Regolamento CACM. Nello specifico la proposta per i prodotti nel SDAC include:
 - prodotti che coprono sia periodi rilevanti singoli che multipli;
 - sia prodotti semplici che prodotti a blocchi, tutti riferiti ad un periodo rilevante di ampiezza oraria;
- ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CACM tutti i NEMO hanno predisposto e inviato a tutti i regolatori europei la proposta per i prodotti nel SIDC. Tale documento contiene, come previsto dall'articolo 9(9) del Regolamento CACM, un cronoprogramma per l'implementazione e una valutazione degli impatti sugli obiettivi di cui all'articolo 3 del Regolamento CACM. Nello specifico la proposta per i prodotti nel SIDC include:
 - prodotti che coprono sia periodi rilevanti singoli che multipli;
 - sia prodotti semplici che prodotti a blocchi, definiti su un periodo rilevante di ampiezza variabile da 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, ACER adotta, entro sei mesi, una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 9(12) del regolamento CACM prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le

metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;

- l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che le competenti Autorità di regolazione decidano in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(6) del Regolamento CACM, prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del ERF, conformemente alle regole contenute nel documento *ERF Rules of Procedure*;
- la data di ricevimento del documento di proposta per i prodotti nel SDAC da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 14 febbraio 2017;
- la scadenza dei sei mesi previsto dall'articolo 9(11) del Regolamento CACM risulta pertanto essere il 14 agosto 2017;
- la data di ricevimento del documento di proposta per i prodotti nel SIDC da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 14 febbraio 2017;
- la scadenza dei sei mesi previsto dall'articolo 9(11) del Regolamento CACM risulta pertanto essere il 14 agosto 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC” contiene una richiesta indirizzata a tutti i NEMO che prevede, in particolare, i seguenti interventi:
 - modifiche editoriali per rendere coerenti tutti i riferimenti, le abbreviazioni e gli acronimi presenti nel testo, nonché un nuovo articolo contenente le definizioni;
 - esplicito riferimento alle regolazioni nazionali tenute in considerazione dai NEMO per elaborare la proposta e commenti sui potenziali elementi di non conformità di queste con l'articolo 3 del Regolamento CACM;
 - un cronoprogramma per l'implementazione della proposta, ivi incluse le interdipendenze con altre proposte di metodologie in fase di elaborazione e approvazione ai sensi del Regolamento CACM;
 - una descrizione dei prodotti facendo riferimento generico al periodo rilevante (*Market Time Unit*), non specificandone la durata, in modo da rendere la proposta sufficientemente generalizzata anche qualora dovesse cambiare la durata del periodo rilevante, senza dover approvare nuovamente una proposta per i prodotti;
 - una descrizione chiara di quali modifiche alla metodologia che verrebbe approvata con la proposta per i prodotti nel SDAC sono soggette ad approvazione da parte di tutte le Autorità nazionali e del processo necessario;

- il documento “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC” contiene una richiesta indirizzata a tutti i NEMO che prevede, in particolare, i seguenti interventi:
 - modifiche editoriali per rendere coerenti tutti i riferimenti, le abbreviazioni e gli acronimi presenti nel testo, nonché un nuovo articolo contenente le definizioni;
 - esplicito riferimento alle regolazioni nazionali tenute in considerazione dai NEMO per elaborare la proposta e commenti sui potenziali elementi di non conformità di queste con l’articolo 3 del Regolamento CACM;
 - un cronoprogramma temporale per l’implementazione della proposta, ivi incluse le interdipendenze con altre proposte di metodologie in fase di elaborazione e approvazione ai sensi del Regolamento CACM;
 - una descrizione chiara di quali modifiche alla metodologia che verrebbe approvata sono soggette ad approvazione da parte di tutte le Autorità nazionali;
- nella riunione di ERF del 18 luglio 2017 sono state presentate e discusse, da tutte le Autorità di regolazione, la “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC” e la “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC”;
- tramite votazione elettronica l’ERF all’unanimità ha approvato il documento richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC;
- tramite votazione elettronica l’ERF all’unanimità ha approvato il documento richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC;
- il presidente di ERF con lettera datata 25 luglio ha informato dell’esito della votazione ACER, la CE e i NEMO designati e inoltrato loro il documento richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, entro il 14 agosto 2017, istruire GME a dare attuazione a quanto previsto dai documenti “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC” e “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC” conformemente alle decisioni unanimi assunte in sede ERF, ai sensi degli articoli 9(10) e 9(12) del Regolamento CACM

DELIBERA

1. di istruire GME a dare attuazione a quanto contenuto nei documenti “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*) e “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SIDC”, allegato al presente provvedimento (*Allegato B*);
2. di trasmettere i documenti “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC” e “Richiesta di emendamenti alla proposta per i prodotti nel SDAC” al GME in qualità di NEMO designato per l’Italia;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni